

RELAZIONE TECNICA
PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA
PER IL SESTO BIMESTRE (NOVEMBRE – DICEMBRE) 1998 AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, n. 70/97

Il provvedimento dispone:

- l'aggiornamento della parte B della tariffa ai sensi dell'art. 7, comma 7.1 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97);
- il conseguente aggiornamento della componente tariffaria A1 della tariffa, ai sensi dell'art. 8, comma 8.3, della medesima deliberazione;
- l'aggiornamento della componente tariffaria A3, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 5, comma 5.3 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 74/97).

1 Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

A seguito delle variazioni rilevate nel prezzo dei combustibili sui mercati internazionali, a decorrere dall'1 novembre 1998 la parte B della tariffa elettrica viene diminuita per ciascuna classe di utenza del 6,38% rispetto ai valori in vigore per il quarto bimestre (luglio – agosto) e quinto bimestre (settembre - ottobre) 1998. Per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 1998 non si è proceduto tuttavia all'aggiornamento della parte B della tariffa in quanto non si sono verificate le condizioni di cui all'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n.70 (vale a dire: variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili Vt, rispetto al valore preso precedentemente come riferimento).

Per il sesto bimestre (novembre - dicembre) 1998 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, è diminuito del 7,02% rispetto al quarto bimestre 1998 (ultimo bimestre di aggiornamento della parte B della tariffa), passando da 20,169 a 18,753 L/Mcal.

Questa diminuzione riflette andamenti differenziati delle quotazioni dei combustibili nel quadrimestre giugno – settembre 1998 rispetto al quadrimestre febbraio – maggio 1998 preso a riferimento per l'ultimo aggiornamento tariffario:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,771 a 14,499 L/Mcal (-1,8%). La variazione è riconducibile principalmente all'apprezzamento della lira nel rapporto di cambio verso il dollaro verificatosi nel mese di settembre 1998;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 20,208 a 18,662 L/Mcal (- 7,6%). La diminuzione è dovuta al calo delle quotazioni degli oli di riferimento espresse in dollari, verificatosi fino al mese di agosto, ed all'apprezzamento della lira nel rapporto di cambio verso il dollaro;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 24,021 a 22,108 L/Mcal (-8,0%). Anche per il gas naturale, la diminuzione è il risultato del calo delle quotazioni in dollari degli oli e dei greggi di riferimento e dell'apprezzamento della lira nel rapporto di cambio verso il dollaro.

Per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) si riduce a 42,944 L/kWh, contro le 46,187 L/kWh del quarto bimestre 1998, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97, si procede all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 dicembre 1998.

La diminuzione dell'aliquota media della parte B della tariffa, da 44,98 L/kWh a 42,11 L/kWh, può essere scomposta nelle seguenti due componenti:

- un aumento da 44,98 L/kWh a 45,29 L/kWh, dovuto alla variazione, tra il quarto ed il sesto bimestre del 1998 della quota, sul totale prodotto, dell'energia elettrica ammessa al contributo;
- una diminuzione, da 45,29 L/kWh a 42,11 L/kWh, dovuta alla variazione del costo unitario riconosciuto Ct.

L'energia elettrica ammessa al contributo include l'energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché l'energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997. Si tratta dell'energia elettrica i cui contributi per costo evitato di combustibile, per effetto della deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98, sono a carico del conto costi energia per la quota corrispondente ai contributi riconosciuti alla produzione termoelettrica e all'energia elettrica importata.

La diminuzione del 7,02% del costo riconosciuto dei combustibili si traduce in una riduzione meno che proporzionale della parte B della tariffa elettrica per effetto dell'aumento della quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia. L'aliquota media della parte B della tariffa viene infatti determinata moltiplicando Ct per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra valore medio riferito ai corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti dell'energia ammessa ai contributi¹ (art. 6 della deliberazione n. 70/97 come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998) e valore medio riferito ai corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti dell'energia assoggettata alla parte B della tariffa (art. 2 della deliberazione n. 70/97). Nel sesto bimestre del 1998 questa quota risulta pari a 0,9806.

2 Aggiornamento della componente A1 della tariffa elettrica

L'art. 8, comma 8.3 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, prevede che l'aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa comporti un aumento automatico della componente tariffaria A1 destinata al ripianamento del conto per l'onere termico di ammontare pari, per ogni classe di utenza, alla riduzione dell'aliquota della parte B. A seguito del trasferimento della competenza su una quota del contributo a titolo di costo evitato di combustibile dal conto per nuovi impianti da

¹ Energia prodotta da impianti termoelettrici, energia importata, energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997.

fonti rinnovabili e assimilate al conto costi energia, disposto dalla deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98, nell'aggiornamento tariffario occorre tenere in considerazione le maggiori necessità di gettito del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate come evidenziato nella successiva sezione di questa relazione tecnica.

Pertanto, la componente tariffaria A1 viene aumentata, per ogni classe di utenza, di un ammontare pari alla riduzione dell'aliquota della parte B della tariffa al netto dell'aumento dell'aliquota della componente tariffaria A3.

3 Aggiornamento della componente A3 della tariffa elettrica

La deliberazione n. 74/98 ha disposto il trasferimento dal conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate al conto costi energia della competenza su una quota dei contributi relativi al costo evitato di combustibile riconosciuti all'energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché all'energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997.

La suddetta quota corrisponde al contributo ai costi di energia già riconosciuto all'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici e all'energia elettrica importata.

La variazione del costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici, a seguito della variazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili, non ha effetto sul livello di contributo a titolo di costo evitato di combustibile riconosciuto alla energia elettrica sopra specificata. Di conseguenza ogni diminuzione del contributo ai costi di energia riconosciuto a suddetta energia comporta un corrispondente aumento nella quota del contributo a titolo di costo evitato di combustibile rimasta a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Si ritiene quindi opportuno, in corrispondenza di una diminuzione della parte B della tariffa conseguente ad un calo del costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici, procedere ad un aumento della componente tariffaria A3. Tale aumento, che viene operato senza alterare l'articolazione per classi di utenza della componente tariffaria A3, è inteso ad assicurare la copertura dei maggiori contributi a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate.

A decorrere dall'1 novembre 1998, le aliquote medie delle componenti A1 e A3 e della parte B della tariffa subiscono le seguenti variazioni rispetto ai valori precedentemente in vigore:

- componente A1: +1,39 L/kWh;
- componente A3: +1,48 L/kWh;
- parte B: -2,87 L/kWh

La Tabella 1 raffronta le aliquote della tariffa elettrica in vigore dall'1 novembre 1998 con quelle vigenti per il quarto bimestre (luglio – agosto) e quinto bimestre (settembre – ottobre) 1998.

Tavola - Sovrapprezzi al 30 giugno 1997 (valori in Lire/kWh)

Classi di utenza	Sovrapprezzo termico ordinario	Aliquota di recupero imposta di fabbr. oli combustibili	Aliquota aggiuntiva di sovrapp. ripianamento conto onere termico	Maggiorazione straordinaria oneri nucleari e minori entrate dello Stato	Sovrapprezzo nuovi impianti per nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate
BASSA TENSIONE					
1) Forniture per usi domestici					
a) fino a 3 kW con tariffa per residenti e fino a 150 kWh di consumo	14	6,6	4,5	9,7	3,2
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	81,6	6,6	5	10,3	3,2
2) Forniture per usi agricoli	53,4	6,6	4,8	10,2	3,2
3) Altri usi	57,7	6,6	5,4	10,8	3,2
MEDIA TENSIONE					
4) Tutti gli usi	43,7	0	4,3	8,9	2,7
ALTA TENSIONE					
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per la classe di utenza 6) e 7)	41,7	0	4,1	7,1	2,3
6) Alluminio primario	7,3	0	0,5	2,2	2,3
7) Ferrovie dello Stato (1) - eccedenze	4,2	0	0,6	1,1	2,3
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e sue aventi causa (2)	0	0	0	0	2,3
(1) Quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del DPR del 22 maggio 1963, n. 730.					
(2) Quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del DPR del 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del DPR del 21 agosto 1963, n. 1165.					

Tabella 1 - Aliquote in vigore dal 1 novembre 1998 rispetto a quelle in vigore nel 4° e 5° bimestre luglio-ottobre 1998 (in L/kWh)

Classi di utenza	4°-5° bimestre			6° bimestre		
	luglio-ottobre 1998			novembre-dicembre 1998		
	Comp.ti inglobate nella Parte A	Parte B	Totale	Comp.ti inglobate nella Parte A	Parte B	Totale
BASSA TENSIONE						
1) Forniture per usi domestici						
a) fino a 3 kW con tariffa per residenti e fino a 150 kWh di consumo	19,9	20,2	40,1	21,2	18,9	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	39,5	76,9	116,4	44,4	72,0	116,4
2) Forniture per usi agricoli	31,4	53,3	84,7	34,8	49,9	84,7
3) Altri usi	33,4	57,3	90,7	37,1	53,6	90,7
MEDIA TENSIONE						
4) Tutti gli usi	25,4	38,8	64,2	27,9	36,3	64,2
ALTA TENSIONE						
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per la classe di utenza 6) e 7)	22,5	37,2	59,7	24,9	34,8	59,7
6) Alluminio primario	7,1	6,1	13,2	7,5	5,7	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,1	3,6	8,7	5,3	3,4	8,7